

CAPO III RECLAMO, RICORSO E ISTANZA

67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni e i Soci aventi interesse, il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP competente e il Coordinatore del Settore arbitrale competente; non ammissibili deleghe a terzi estranei. Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del Regolamento del gioco del calcio UISP.

68. Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP competente, mentre il Coordinatore del Settore Arbitrale ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro, Assistente ufficiale e/o Osservatore.

Sono competenti:

- a) a livello territoriale i Responsabili della Struttura di Attività calcio UISP territoriale, regionale e nazionale;
- b) a livello regionale i Responsabili della Struttura di Attività calcio UISP regionale e nazionale;
- c) a livello nazionale il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP nazionale.

In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni partecipanti tramite il proprio Presidente o Legale Rappresentante. In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni che le hanno subite. Nei casi di illecito sportivo, irregolare partecipazione alla gara e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara (art. 73 RD) .

69. Estratto del referto arbitrale

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta. È onere della parte interessata ritirarlo.

70. Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
- b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo per errore di persona;
- c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00;
- d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore arbitrale fino a €10,00, salvo per errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

71. Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità, la forma scritta e devono contenere:

- a) il nominativo del Socio o dell'Associazione ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- e) l'esposizione, sommaria, dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- g) la formulazione delle conclusioni;
- h) la data del reclamo o del ricorso;
- i) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la Struttura di Attività calcio UISP;
- j) l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art. 76 RD;
- k) l'importo cauzionale (art. 78 RD).

La mancanza dei predetti requisiti, eccetto quello previsto dalla lettera b) è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

La mancata presentazione della ricevuta di invio di cui alla lettera j) non costituisce vizio di forma se della ricevuta stessa viene prodotta copia prima dell'emissione della decisione.

72. Preavviso di presentazione del reclamo

- a) Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-mail da inviare alla Struttura di Attività calcio competente (art. 77 RD) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
- b) Per irregolarità attinenti il terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro prima della gara – qualora si

tratti di irregolarità preesistenti – ovvero riserva verbale all'Arbitro, da parte del Capitano, alla presenza del Capitano della squadra avversaria – qualora si tratti di irregolarità sopravvenute nel corso della gara.

c) È facoltà della Struttura di Attività calcio UISP escludere l'obbligo di preannunciare il reclamo, fermo restando l'obbligatorietà della riserva di cui al comma precedente.

Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell'omologazione della gara.

73. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'Organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante termine decorrenza del termine

Giudice di I grado 5 giorni dalla gara o dal fatto

Giudice di II grado 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata

Corte nazionale di giustizia 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 96/b RD).

Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione contro interessata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'articolo 80 RD.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso. Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, l'irregolare partecipazione alla gara e/o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile della Struttura di Attività calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie e/o penalizzazioni (artt. 42 e 46/h RD) nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo si tratti di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di titolo sportivo.

74. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve fare riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente in caso di deposito del reclamo o del ricorso.

75. Remissione in termine

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.

76. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art. 46/c/4 RA), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito. L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 78 RD. Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art.79 RD).

77. Struttura di Attività calcio competente alla ricezione del reclamo o del ricorso

La Struttura di Attività calcio UISP competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:

- a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti oggetto del reclamo o il ricorso;
- b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione (art. 88 RD);
- c) cui appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento di cui si richiede la rettifica (art. 83 RD);
- d) a cui appartiene il Giudice ricusato (art. 84 RD);
- e) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull'avocazione (art. 85 RD);
- f) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere (art. 86 RD);
- g) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme (art. 87 RD)

I ricorsi da porre all'esame della Corte nazionale di giustizia possono anche essere inviati direttamente alla Struttura di Attività calcio UISP nazionale; in questo caso sarà cura della Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP nazionale istituire il relativo fascicolo completandolo con tutti i documenti necessari ai fini dell'esame della Corte nazionale di giustizia.

78. Cauzione

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante

Cauzione Giudice disciplinare (I grado) € 35,00

Giudice d'appello (II grado) € 75,00

Corte nazionale di giustizia (III grado) € 100,00

In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 81 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente. Per i reclami o i ricorsi presentati dal Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP o dal Coordinatore del Settore arbitrale competenti non è prevista alcuna cauzione. Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

79. Controricorso

Hanno interesse diretto (artt. 67 e 68 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 76, IV comma, RD. Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositato presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità. Nel caso disciplinato dall'articolo 73, III comma, RD il controricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 78 RD).

80. Procedura di ricevimento e di trasmissione del reclamo o del ricorso o del controricorso all'Organo giudicante

La Struttura di Attività calcio UISP competente a ricevere il reclamo o il ricorso (art. 77 RD) provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i

documenti necessari ai fini della decisione e a trasmetterlo al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

81. Rinuncia al ricorso avverso la decisione di primo e secondo grado

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo. La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

82. Istanza

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.